

■ SERIE GUIDE "CHE FARE SE..."

IL CANE E L'ASSICURAZIONE



IL CANE NELLA SOCIETA'



APACA
ASSOCIAZIONE ODV

L'art. 2052 c.c. dispone che il proprietario è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

La Corte di Cassazione, con sentenza n.12307/1998, ha chiarito che la responsabilità è oggettiva, "fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che al proprietario dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale)". Ma questa prova liberatoria è particolarmente gravosa e – come la Corte di Cassazione ha ricordato nella sentenza n.6454/2007 - se 'non viene fornita, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero'. Il proprietario è chiamato al risarcimento dei danni a cose, a persone o ad altri animali non solo nel caso in cui i danni siano derivati da un comportamento attivo del cane, ma anche quando il danno è derivato da un avvenimento collaterale legato alla sua conduzione. Con sentenza n.7082/2015 la Corte di Cassazione ha sancito ad esempio che il proprietario che porta a passeggio il





proprio cane deve ridurre il più possibile anche il rischio che l'animale possa lordare i beni di proprietà di terzi, quali i muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione ivi parcheggiati: il che significa che se il cane sporca un muro o l'ingresso di un'abitazione o la carrozzeria di un'auto in sosta, il proprietario può essere chiamato al risarcimento del danno, in quanto le deiezioni sono un evento normale durante la conduzione ed il rischio che il cane sporchi beni come muri, porte, auto o biciclette è largamente prevedibile, obbligando quindi il proprietario a mettere in atto le necessarie misure per evitarlo.

Vista la natura oggettiva della responsabilità e la gravosità della prova liberatoria, è quantomai opportuno che il proprietario si doti di una polizza assicurativa di responsabilità civile. La normativa impone l'obbligo per il proprietario del cane di dotarsi di una copertura assicurativa solo nel caso in cui il cane – a prescindere dalla razza – abbia manifestato precedenti episodi pericolosi, ma è di tutta evidenza che, per non essere chiamati personalmente a rispondere dei danni prodotti dal cane di proprietà, una polizza assicurativa sia assolutamente consigliabile. La più comune forma di tutela è contenuta nella polizza del capo famiglia o nei prodotti assicurativi multirischio riferiti alla casa, che coprono anche la responsabilità civile verso terzi: si tratta però di polizze molto standardizzate, ed è quindi



consigliabile accertarsi, ad esempio, che la copertura dai danni sia garantita anche quando il cane è custodito da altri.

Esistono, poi, prodotti assicurativi specificatamente destinati alla tutela di danni per morte, lesioni personali, rottura di cose o per danni inerenti la proprietà e il possesso di cani: relativamente a queste polizze, è opportuno verificare se la copertura opera anche per danni arrecati in luoghi privati o all'interno dell'abitazione del contraente, che molto spesso sono invece esclusi.

Molte compagnie offrono, infine, polizze che coprono anche le spese degli interventi chirurgici, le spese veterinarie sostenute a seguito di incidenti o malattia e le spese per la tutela giudiziaria: per questi prodotti è bene accertarsi soprattutto che la polizza non escluda qualche razza dalla copertura dei danni.

Il costo spesso contenuto di molti prodotti assicurativi (che partono da poche decine di euro all'anno) e la vasta gamma di opportunità offerte permettono ad ogni proprietario di garantirsi la copertura assicurativa adeguata per il proprio cane, assolvendo al dovere civico di garantire ai terzi il giusto risarcimento e a se stessi una maggiore serenità di fronte ai danni prodotti dal cane.

Un prodotto assicurativo molto particolare è riservato a chi frequenta la montagna con il proprio cane: con un premio annuo di pochissimi euro la polizza 'AMICO FEDELE' messa a disposizione da Dolomiti Emergency copre le spese sostenute per il soccorso ed il trasporto del cane che accompagna il socio di Dolomiti Emergency e vale sia in caso di soccorso prestato alla persona, sia in caso di lesioni fisiche al solo cane. E' anche previsto il rimborso per le spese veterinarie sostenute per la cura del cane infortunato.



Il cane e l'assicurazione

il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito



la responsabilità è oggettiva



non è fondata sulla colpa



ma sul rapporto di fatto con l'animale

il proprietario dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova che il danno è stato causato da un evento fortuito, ossia

evento
imprevedibile

evento inevitabile o
assolutamente eccezionale

il proprietario del cane è chiamato al risarcimento dei danni a cose, a persone o ad altri animali

non solo nel caso in cui i danni derivino da un comportamento attivo del cane



ma anche quando il danno è derivato da un avvenimento collaterale legato alla conduzione del cane



■ SERIE GUIDE "CHE FARE SE..."

Le guide sono messe a disposizione dall'Associazione APACA per integrare e non sostituire le indicazioni fornite dal veterinario di fiducia o da altri professionisti



APACA
ASSOCIAZIONE ODV

"Nessun uomo può sopportare il biasimo di un cane"
(Christopher Morley – scrittore statunitense)